

STATUTO

PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PIACENZA PC PIAZZETTA MERCANTI 2

Codice fiscale: 01429460338

Numero Rea: PC - 161575

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 141.997/37.278 di repertorio.

STATUTO DELLA SOCIETA'
“PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.”

Art. 1 - Denominazione

La Società è denominata

“Piacenza Infrastrutture S.p.A.”.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Piacenza all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese a norma dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

La Società ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze.

Art. 3 – Oggetto

La Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13 del T.U.E.L., ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali, di cui al comma successivo.

Per reti, impianti e dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali si intendono quei beni mobili e immobili con particolare riferimento ai beni incedibili, anche trasferiti da enti locali, rappresentati da reti ed impianti utili per:

- a) la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- b) l'erogazione di servizi pubblici in genere.

La Società ha inoltre per oggetto:

- a) la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- b) il coordinamento e la gestione di operazioni e investimenti nel settore immobiliare;
- c) non in via prevalente, l'assunzione di partecipazioni in altre società o Enti sia in Italia che all'estero per conto proprio e non nei confronti del pubblico;
- d) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario dei soggetti cui la società partecipa o comunque ai quali è collegata.

In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione per proprio conto, la costruzione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione per proprio conto, la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività; la prestazione di servizi nel settore immobiliare, con espressa esclusione delle attività inerenti all'esercizio delle cd professioni protette.

Inoltre la Società può concorrere alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d'area, quale strumento di programmazione degli enti promotori per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio della Provincia di Piacenza e delle aree limitrofe, anche ai sensi dell'art. 120 del T.U.E.L.

La Società ha la possibilità altresì di gestire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività connesse alla manutenzione del patrimonio pubblico nonché i servizi attinenti alla pulizia e alla cura di tali patrimoni.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate utili o necessarie dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, fermo restando che dette garanzie possono essere concesse solo a favore di enti o società controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo, nel rispetto di quanto disposto nell'art. 113 del T.U.E.L. e successive modificazioni e nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali ed in genere nel rispetto e nei limiti delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività di cui all'oggetto sociale.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è

quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 20.800.000,00 (ventimilioniottocentomila/00) ed è rappresentato da n. 20.800.000 (ventimilioniottocentomila/00) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari.

Ogni azione è nominativa ed indivisibile. In caso di comproprietà i diritti verranno esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 113, secondo comma, del T.U.E.L., l'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale della Società anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la Società partecipi.

Art. 7 - Finanziamenti

La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 8 - Prestiti obbligazionari

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in azioni.

La deliberazione di emissione di obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo; quella di emissione di obbligazioni convertibili in azioni è di competenza dell'assemblea straordinaria.

I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto applicabili, le norme dettate dal presente statuto in tema di assemblea ordinaria.

Art. 9 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del Codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel Codice civile e nel presente statuto.

Art. 10 - Circolazione delle azioni

Le azioni sono trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici e fatta salva in ogni caso la prelazione prevista dal presente articolo.

Nel presente articolo per "Trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi delle azioni oppure di diritti di opzione sulle stesse, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

Nella definizione di Trasferimento si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione e quindi - a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo - oltre alla compravendita anche i contratti di permute, i conferimenti, le dazioni in pagamento, i trasferimenti attuati con un negozio fiduciario o comunque in esecuzione o nell'ambito dello stesso, le donazioni.

Il Trasferimento delle azioni da parte di un socio a terzi oppure a un altro socio è subordinato al diritto di prelazione degli altri soci diversi dal socio trasferente, regolato come segue:

- a) il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ne dà comunicazione per iscritto all'organo amministrativo, indicando il nominativo e l'indirizzo o sede dell'acquirente, il numero delle azioni offerte, il loro prezzo e tutte le condizioni e termini della cessione. L'organo amministrativo dà a sua volta pronta comunicazione scritta a tutti gli altri soci della comunicazione ricevuta e di tutto il suo contenuto. Le azioni in parola si intendono offerte in prelazione agli altri soci, al medesimo prezzo, condizioni e termini;
- b) entro i 20 (venti) giorni successivi alla data del ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo, ciascun socio avrà diritto di esercitare la prelazione proporzionalmente alla partecipazione posseduta, dandone comunicazione scritta all'organo amministrativo. Quest'ultimo, sempre per iscritto, informerà prontamente il socio offerente delle comunicazioni ricevute. La cessione delle azioni verrà quindi perfezionata fra le parti entro i 30 (trenta) giorni successivi;
- c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione della partecipazione da ciascuno posseduta;
- d) se qualche socio tra gli aventi diritto alla prelazione, non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui

spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di questi soci che abbiano dichiarato di volersi valere di tale accrescimento;

e) qualora l'offerta venga accettata per un numero di azioni inferiore a quello delle azioni offerte, il socio offerente sarà comunque tenuto a perfezionare la cessione parziale agli altri soci;

f) qualora il diritto di prelazione non venga del tutto esercitato, il socio offerente ha, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di 20 (venti) giorni di cui al punto b), la facoltà di cedere le azioni per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione al nominativo dell'acquirente comunicato in origine all'organo amministrativo, al medesimo prezzo, condizioni e termini indicati in detta comunicazione;

g) decorsi i 90 (novanta) giorni di cui al precedente punto f) le azioni saranno nuovamente soggette al diritto di prelazione di cui al presente articolo.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo o non preveda un corrispettivo in denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, la somma che sarà determinata da un arbitratore nominato dal presidente del Tribunale di Piacenza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Trasferimento di obbligazioni convertibili in azioni, di diritti di opzione e di ogni altro diritto inerente alle azioni od obbligazioni convertibili della Società.

Art. 11 - Socio unico

Quando le azioni risultano appartenere ad un socio unico o muta la persona del socio unico, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 del cod. civ., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente una dichiarazione contenente gli estremi identificativi di tale socio unico.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità di soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione presso il Registro delle Imprese competente.

Il socio unico o il socio che cessa di essere tale può provvedere direttamente alla pubblicità di cui al presente articolo.

Art. 12 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle disposizioni di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 13- Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci viene convocata dall'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del Comune nel quale ha sede la Società, purché nel territorio italiano.

L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'assemblea; la data e l'ora di convocazione; le materie poste all'ordine del giorno nonché altri contenuti richiesti dalla legge.

L'avviso di convocazione viene comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, o in sua sostituzione, mediante pubblicazione sul quotidiano "La Libertà"; in alternativa, la convocazione potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione da tenersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14- Quorum costitutivo e deliberativo

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria valgono le norme di legge

Art. 15- Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico oppure dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente di questo o, ancora in mancanza, da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la legale costituzione e verificare i poteri di rappresentanza degli intervenuti.

Art. 16 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che sia consentita al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 17- Organo amministrativo

La Società è gestita da un amministratore unico nominato dall'assemblea dei soci oppure da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri a 5 (cinque) membri, di cui uno con funzioni di presidente, sempre nominati dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero.

L'amministratore unico come pure i membri del consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 18 - Organi delegati e direttore generale

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati.

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

Art. 19- Rappresentanza

All'amministratore unico oppure al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza sociale.

La rappresentanza sociale spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio e ai direttori generali, e nei limiti dei poteri attribuiti, agli altri rappresentanti nominati ex artt. 2203 e seguenti del Codice Civile.

Art. 20– Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente e, se ritiene opportuno, un vice presidente.

Il presidente e il vice presidente, se nominato, rimangono in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione e sono rieleggibili.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 21– Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, dal presidente o, in caso di suoi impedimento, dal vice presidente o dall'amministratore delegato o, d'ordine del presidente, dal direttore generale, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori in carica ne faccia richiesta per iscritto.

L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai consiglieri e ai sindaci per iscritto, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

In mancanza delle formalità prescritte il consiglio di amministrazione è validamente costituito se sono presenti tutti i membri che ne fanno parte nonché tutti i componenti del collegio sindacale.

Qualora il presidente del consiglio di amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Art. 22 - Delibere del consiglio di amministrazione

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o dall'amministratore delegato con maggiore anzianità di carica, se nominati, o in caso di loro assenza dal consigliere più anziano di età.

Ai fini della validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 23 - Compensi degli amministratori

L'assemblea dei soci può stabilire che all'amministratore unico oppure ai membri del consiglio di amministrazione spetti un compenso, per ogni singolo esercizio oppure per più esercizi.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche all'interno del consiglio di amministrazione potrà essere stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per il compenso e la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'amministratore unico oppure ai membri del consiglio di amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio purché siano documentate e ragionevoli.

Art. 24- Procuratori

L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori specificandone i poteri per singoli atti o categorie di atti.

Art. 25 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno presidente, e due supplenti, eletti dall'assemblea per tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del cod. civ. e la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di età.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche in audioconferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'assemblea all'atto della nomina.

Art. 26 - Soggetto incaricato del controllo contabile

Salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore contabile o della società di revisione, in difetto di diversa delibera assembleare il controllo contabile è attribuito al collegio sindacale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Se nominati, il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno di 90 (novanta) giorni, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

L'assemblea, all'atto della nomina del revisore contabile o della società incaricata del controllo contabile, ne determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, che non può eccedere tre esercizi sociali. Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro incarico i requisiti di cui all'art. 2409-*quinquies* del cod. civ. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori debbono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Art. – 27 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28- Utili

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5 (cinque) per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, in proporzione alle loro azioni, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili, vanno prescritti a favore della Società e vengono devoluti a riserva.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

Per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società si procede ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del cod. civ.

Art. 30- Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali in materia.

Firmati all'originale:
MASSIMO GAMBARDELLA – MASSIMO TOSCANI Notaio.